



# NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 034 / 01 giugno 2020 / 23ª Settimana

## Sommario:

- Corso 109 Commissari della Polizia di Stato. Criticità. pg 01/02
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto "Rilancio"). pg 03/7
- Assunzione idonei non vincitori nei concorsi pubblici per agente della Polizia di Stato.- Auspicati interventi normativi che potrebbe promuovere codesto Dipartimento. pg 08
- Corso di formazione dirigenziale per la promozione a Vice Questore Aggiunto e Corso di formazione dirigenziale per promozione a Direttore Tecnico Capo. pg.09
- COVID-19. Piano di assistenza Marco Valerio; premi studio - Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato; borse di studio -Bilancio dello Stato. Proroga dei termini per la presentazione delle stanze. pg 10
- COVID-19. Indicazioni per l'utilizzo dei sistemi di raffrescamento / riscaldamento dell'aria nei luoghi di lavoro. pg 11
- La nuova truffa sulle carte di credito viaggia per telefono. pg 12
- Spostamenti tra Regioni: i pareri degli esperti. pg 13
- Decorrenza trasferimenti ruolo Agenti ed Assistenti. pg 14
- Indennità premiale Polizia postale anno 2018 e indennità autostradale 2018. pg 14

## L'angolo dell'Esperto:

(32ª parte)

### Pillole previdenziali

"- Corresponsione assegno nucleo familiare - Note in pillole relative al Decreto Rilancio di ultima pubblicazione riguardanti la "disabilità e la non autosufficienza"- "alcuni concetti"-

A cura di BURDO Franco



## Corso 109 Commissari della Polizia di Stato. Criticità.

### Al Capo della Polizia Direttore della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia, recentemente l'Unione Sindacale Italiana Poliziotti ha avuto modo di scrivere un'articolata lettera al Ministro dell'Interno, e per conoscenza alla S.V., in cui si evince una precisa analisi sullo stato dell'arte dei concorsi interni in atto, a fronte delle forti criticità in relazione al progressivo depauperamento, nel tempo, degli organici dei diversi ruoli della Polizia di Stato



Un'analisi che, sostanzialmente, sottolineava le sopracitate criticità ma allo stesso tempo, visto l'emergenza sanitaria in corso che ha reso tutto quanto più complicato, prospettava possibili soluzioni derogatorie in grado di incidere nell'immediatezza sui concorsi interni, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, e in altri casi attraverso l'ampliamento dei posti messi a concorso; il tutto al fine di poter rimpinguare i vuoti di organico sfruttando le tante professionalità interne che, da troppo tempo, aspettano una concreta possibilità di carriera.

Invero, sempre sull'onda di quanto sopra detto, al momento vi è anche in atto un caso molto particolare riguardante il 109° corso Commissari della Polizia di Stato; un corso iniziato nell'ottobre 2019 e che dall'otto marzo 2020 continua in modalità e-learning.

Nel merito ci riferiamo alla situazione di 12 appartenenti alla Polizia di Stato, a cui è stata negata la possibilità di continuare il corso, peraltro frequentato regolarmente per quasi 5 mesi, a causa di vicende anomale accadute sia durante la fase concorsuale, e successivamente attraverso discutibili scelte del Dipartimento di P.S., in relazione ai ricorsi al TAR presentati dai malcapitati colleghi.

Orbene, per cercare di fare chiarezza sulla questione, sarà bene ricordare che i predetti colleghi avendo superato la fase concorsuale degli scritti, peraltro con votazioni in media più alte rispetto ad altri, sono stati ammessi alle prove orali ma, il caso ha voluto, che successivamente siano stati esclusi dalla graduatoria finale, a causa di una votazione, agli orali, al di sotto della soglia minima prevista dal bando, solo per alcuni decimali.

In considerazione di ciò i 12 candidati, di cui è corretto ribadire la loro ammissione alle prove orali con votazioni maggiori in termini di prove scritte e valutazioni titoli, hanno ritenuto opportuno difendere i propri legittimi interessi, presentando ricorso al T.A.R. Lazio, il quale, nelle more della decisione di merito, ha emesso ordinanza cautelare di sospensiva facendo ammettere, con riserva, i candidati ricorristi al corso di formazione.

Il Dipartimento di P.S., rebus sic stantibus, ha richiamato quindi i 12 colleghi per avviarli al corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, istruendo, a loro favore, tutte le pratiche connesse al corso, come ad esempio l'iscrizione al master in scienze della sicurezza, di cui peraltro i predetti colleghi hanno superato con ottimo profitto tre dei cinque esami previsti.

Tutto sembrava volgere nel modo migliore in attesa dell'udienza di merito del TAR Lazio, senonché l'Amministrazione, impensabilmente, decidendo di non attendere l'udienza di merito del TAR Lazio, ha presentato un appello cautelare al Consiglio di Stato al fine di far annullare la precedente ordinanza cautelare del TAR, a cui precedentemente lo stesso Dipartimento di P.S. in modo spontaneo aveva dato corso.


Il Consiglio di Stato, nonostante la piena emergenza sanitaria e nonostante l'imminenza dell'udienza di merito del TAR Lazio, stravolge la sospensiva in atto respingendo l'istanza cautelare presentata in primo grado dai 12 candidati, e quindi nell'immediato l'Amministrazione, a seguito di questa ulteriore sentenza, disponeva l'esclusione dal corso dei 12 ricorrenti.

Senza voler entrare nel merito delle vicissitudini che hanno portato a questa spiacevole situazione, e soprattutto senza voler entrare nello specifico delle numerose anomale situazioni che si sono verificate, e di cui l'Amministrazione probabilmente ne è responsabile, l'Unione Sindacale Italiana Poliziotti ritiene che cose del genere non fanno il bene della Polizia di Stato, tenendo peraltro bene in conto che stiamo parlando di 12 professionisti che nel corso della loro carriera hanno già dato prova del loro valore e della loro competenza, e certamente non meritavano un siffatto trattamento da parte della propria Amministrazione, che prima li accoglie e poi li rifiuta, come fossero delle cose e non delle donne e degli uomini con una propria dignità, una propria fierezza e una propria sacrosanta aspettativa di carriera, che tra l'altro, senza ombra di dubbio, hanno dimostrato di meritare sul campo.

Questa Organizzazione Sindacale, facendo leva sulla Sua riconosciuta sensibilità nel saper trattare le questioni in verità e coerenza, Le chiede di poter risolvere la problematica di questi 12 colleghi a cui è stato strappato un sogno dalle mani e in modo, peraltro, del tutto sgradevole, considerando peraltro che, per essere franchi fino in fondo, l'Amministrazione avrebbe potuto sin dall'inizio risolvere la questione, applicando ciò che già nel bando, ed esattamente all'art. 16, era stato previsto, e cioè modificare il numero dei posti messi a concorso, una soluzione, senza ombra di dubbio, dal risolto positivo sia per i 12 candidati che per il Dipartimento di P.S.

Signor Capo della Polizia, in conclusione, per quanto fin qui messo in evidenza, e per cercare di dare un segnale di conciliazione riguardo a tutta quanta la vicenda, sarebbe auspicabile un Suo autorevole intervento affinché venga restituito ai colleghi la speranza di un futuro lavorativo in cui la possibilità di carriera, tanto decantata dalla nostra Amministrazione in fase di riordino, sia una cosa concreta e non un' astratta dichiarazione d'intenti.

Con i segni della più elevata stima.

Il Segretario Generale Nazionale  
Vittorio COSTANTINI  


## **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto "Rilancio").**

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, è stato pubblicato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19".

Tra le previsioni in esso contenute, si rassegnano le disposizioni che presentano profili di interesse per questo Dipartimento.



- **Art. 22, recante "Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure".**

La disposizione prevede, oltre alla proroga - fino al 31 luglio 2020 - dell'incremento del contingente di 253 unità di militari impegnati nell'operazione "Strade Sicure" di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'integrazione dell'intero contingente (7.050 unità) di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. Allo scopo, viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

- **Art. 23, recante "Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".**

La norma introduce un "pacchetto" di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Sul punto, occorre premettere che - con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020 - sono state stanziati risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio di contagio epidemiologico. Tali risorse, a fronte dell'espandersi dell'epidemia, si sono rivelate insufficienti e, pertanto, gli accresciuti fabbisogni hanno determinato la necessità di autorizzare, al fine di garantire la prosecuzione - fino al nuovo termine del 30 giugno 2020 - dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico. Inoltre, per far fronte - fino al 31 luglio 2020 - alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché per assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, si prevede l'autorizzazione all'ulteriore (rispetto alla somma stimata, *una tantum*, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020) spesa di euro 37.600.640. Infine, per quel che concerne il personale appartenente all'Amministrazione civile dell'Interno, si autorizza - per il biennio 2020-2021 e nel limite di euro 220.000 annui - la sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa in favore del citato personale per il rimborso delle spese mediche e sanitarie (non coperte dall'INAIL) sostenute dai dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

- **Art. 25, recante "Misure in materia di "Contributo a fondo perduto".**

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, oltre ad un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti C.d. "economici" previsti dal medesimo articolo, anche un'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo. Al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni criminali, la disposizione prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto la disciplina dei controlli di cui all'articolo 11 del codice antimafia, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'art. 92, commi 3 e seguenti del medesimo codice (erogazione sotto condizione risolutiva). Qualora dai riscontri risulti la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo e viene prevista la reclusione da due anni a sei anni per colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia. Si prevede, altresì, che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulino apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economica-finanziaria di cui al d.lgs. n. 68/2001.

- **Art. 26, recante "Misure sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" .**

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI», gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. La disposizione prevede che qualora il rilascio dell'informativa antimafia - da parte della citata Agenzia (o società controllate) - non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159. L'Agenzia (o società controllate), tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- **Art. 27, recante "Misure in materia di "Patrimonio destinato".**

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza de ll'emergenza epidemiologica da "Covid-19", Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Il medesimo decreto può prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ave richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159. Il rilascio dell'informazione interdittiva antimafia comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate.

- **Art. 72, recante "Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti".**

La disposizione estende, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, la possibilità di fruire - fino al 31 luglio 2020 - dello specifico congedo di cui all' articolo 23 del decreto legge 18/2020, elevandolo a un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, rispetto ai precedenti quindici. La medesima interviene anche sull'istituto di cui al comma 6 del citato articolo 23 , concernente la facoltà, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori di sedici anni, al ricorrere di determinate condizioni, di usufruire del diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato (da 1000 a 2000 euro) il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8.

- **Art. 73 recante "Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104".**

L'intervento normativo conferisce ulteriori complessive dodici giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, restando salvo il principio per il quale, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

- **Art. 83, recante "Misure in materia di "Sorveglianza sanitaria".**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la disposizione impone ai datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale - che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

- **Art. 100, recante "Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro".**

La disposizione prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga in via diretta (oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro) anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive. Tale possibilità, pertanto, è prevista in via eccezionale, al fine di contrastare [a diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Inoltre, l'avvalimento si realizzerà nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi dell'articolo 2, d.lgs. n. 177/2016 e del decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.

- **Art. 103, recante disposizioni in materia di "Emersione di rapporti di lavoro".**

La disposizione, al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge n. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro in determinati settori (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, antecedentemente al 31 ottobre 2019). Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei citati settori, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'istanza di rilascio di tale permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 10 giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (cui l'istanza è altresì diretta). All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato (esclusivamente nei predetti settori di attività), nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per consentire una più rapida definizione delle procedure in parola, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010. A tal fine, il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice degli appalti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato.

- **Art. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008".**

La disposizione stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'Interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme verranno destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

- **Art. 239, recante "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione".**

La norma istituisce un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

• **Art. 240, recante "Misure organizzative per gli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza".**

L'intervento normativo è volto ad incrementare il numero delle Direzioni Centrali e degli Uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale - cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato - che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore, nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della Polizia Postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.

• **Art. 259, recante "Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali" .**

Ai sensi di tale disposizione, per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 , le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle predette Amministrazioni, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante:

**a)** la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche la prova con quesiti a risposta multipla) e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti;

**b)** la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. Viene altresì previsto che i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle medesime Amministrazioni, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. In deroga, inoltre, alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Qualora per il medesimo personale non sia stata possibile, per indifferibili esigenze di servizio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la completa fruizione - nel corso dell'anno 2020 - della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. L'ultimo comma della disposizione prevede, infine, che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

• **Art. 260, recante "Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione".**

Gli interventi introdotti con tale articolo mirano a definire il quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico, le predette Amministrazioni possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati :

**a)** la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

**b)** la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio. Qualora non sia stato necessario adottare le predette misure, si prevede la possibilità di disporre la conclusione anticipata dei corsi di formazione, anche a carattere universitario, laddove siano stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. Nel caso, invece, di sospensione temporanea del corso, sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.

I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell' Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. In caso di conclusione positiva del corso, il predetto tempo di sospensione viene considerato valido ai fini della permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore. Viene, altresì disposto che i periodi di assenza dai corsi di formazione, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del decreto di cui in oggetto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Il comma 6, inoltre, prevede che, nel caso dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili di fuoco, ai fini della decorrenza giuridica, non si tiene conto del periodo di sospensione. Viene, infine, disposto che con decreto il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza si possa, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022.

• **Art. 263, recante "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile".**

La disposizione prevede che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 - fino al 31 dicembre 2020 - al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, adeguino le misure dettate in materia di lavoro agile (ex articolo 87, comma 1, *letto a*), del decreto-legge n. 18/2020) alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le medesime Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendo nell'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzate possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. Le medesime Amministrazioni dovranno adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e dovranno assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale ai dirigenti, valutate ai fini della *performance*. Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli Uffici all'estero di pubbliche Amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid - 19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e le iniziative di rispettiva competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi da inserire nel provvedimento di conversione in legge.

## Assunzione idonei non vincitori nei concorsi pubblici per agente della Polizia di Stato.- Auspicati interventi normativi che potrebbe promuovere codesto Dipartimento.

Al Signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza  
*Prefetto Franco Gabrielli.*

### Signor Capo della Polizia,

come senz'altro rammenterò fummo noi i primi, il 9 luglio e il 6 dicembre 2018, a chiedere – in applicazione della legislazione all'epoca vigente – lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per agente in quel momento in atto previa, comunque, l'assunzione di tutti gli aspiranti agenti che avessero sostenuto, risultando idonei, tutte prove concorsuali – i cosiddetti Inv – così come era sempre avvenuto – fino ad allora – per l'assunzione degli agenti.



Come noto la richiesta di scorrimento venne accolta per il concorso a 893 posti da allievo agente – il primo, dopo molti anni, a non essere riservato solo agli ex volontari delle Forze armate ma – nel frattempo – era intervenuta una modifica normativa che applicava a quel concorso – successivamente alla sua conclusione – i limiti di età e i requisiti di istruzione introdotti dal riordino delle carriere dando vita, come previsto, ad un lungo e complesso contenzioso giurisdizionale.

È di oggi la pubblicazione delle ordinanze di remissione nn. 5503/2020 e 5504/2020, mediante la quali il Tar per il Lazio – Sezione prima-*quater* solleva la questione di legittimità costituzionale della novella legislativa di cui sopra, in quanto ha modificato «*le regole del gioco mentre la partita*» era «*in corso*»: pertanto i tempi per la definizione del contenzioso si allungheranno ulteriormente e, vista la complessità della materia, non si può certo escludere che si protrarranno anche per molti anni.

Ove mai la Corte costituzionale dovesse giudicare incostituzionale, in tutto o in parte, una norma che esclude ragazzi dall'assunzione perché hanno già compiuto i 26 anni, potrebbe quindi accadere di assumere quegli stessi ragazzi, ma dopo che avranno superato i 32, il che si aggiungerebbe ai forti rallentamenti che hanno già subito – e che inevitabilmente subiranno ancora – l'attività concorsuale e quella formativa a causa dell'emergenza da Covid-19, di cui nessuno può conoscere gli sviluppi futuri.

Le proponiamo pertanto di valutare l'opportunità che codesto Dipartimento promuova un intervento normativo per il richiesto scorrimento della graduatoria in argomento, previa assunzione di tutti gli attuali Inv – ragazzi molto preparati e altrettanto motivati – in modo da poter effettuare – nel più breve tempo, con la minor spesa e con i minori rischi possibili – tutte le assunzioni oggi consentite, dando così respiro ai colleghi già in servizio, che sono troppo pochi e troppo anziani.



## Corso di formazione dirigenziale per la promozione a Vice Questore Aggiunto e Corso di formazione dirigenziale per promozione a Direttore Tecnico Capo

Con decreto del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell'undici c.m., sono istituiti, con il titolo "La nuova funzione dirigenziale introdotta dal c.d. riordino" i Corsi di formazione dirigenziale, che, d'intesa con la Direzione Centrale delle Risorse Umane, avranno inizio giorno 8 giugno p.v .



La medesima Direzione provvederà alla convocazione dei frequentatori interessati. I Corsi, della durata di quattro settimane, destinati agli appartenenti alle carriere dei funzionari che espletano funzioni di polizia

e attività tecnico-scientifica e professionale, scrutinati per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate con decorrenza 1.1.2020, nonché a coloro che, già scrutinati con precedenti decorrenze, non hanno potuto partecipare per varie ragioni al previsto corso di formazione dirigenziale, a fronte dell'attuale emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID - 19), saranno fruiti in videocollegamento attraverso la piattaforma denominata CISCO WEBEX'.

La Scuola Superiore, con un metodo didattico interattivo fondato sul videocollegamento, già sperimentato per il Corso Commissari ed il Corso Commissari Tecnici, ha pianificato un pacchetto formativo che valorizza la partecipazione attiva dei frequentatori.

Il Piano della Formazione prevede moduli e/o lezioni comuni e moduli e/o lezioni differenziati a seconda della specificità delle carriere.

I contenuti didattici approfondiscono le conoscenze professionali di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio della rinnovata funzione di coordinamento, indirizzo e direzione attribuita dal C.d. "Provvedimento di riordino al vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.

I frequentatori, in conformità con le vigenti disposizioni che favoriscono l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento a distanza di attività formative, potranno seguire il Corso permanendo presso il rispettivo domicilio o dimora, ove ivi dispongano degli strumenti informatici idonei.

In ogni caso è previsto l'uso dell'uniforme ordinaria. Si rammenta che, conformemente agli artt. 6, comma 3, e 33, comma 2, del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è previsto un periodo massimo di assenza dal Corso pari a cinque giorni.

I frequentatori che risultino avere regolarmente frequentato 3 sosterranno l'esame finale, sempre in videocollegamento, che consisterà in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della Formazione (art. 30 del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 23 marzo 2018 recante "Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato"). La valutazione sarà espressa in un giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto» e «insufficiente profitto».

I giudizi sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi; b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.

Per il tramite dell'Ufficio Studi ed Addestramento e dell'Ufficio Corsi di questa Scuola, nell'imminenza dei presenti Corsi di formazione dirigenziale, saranno fornite ai frequentatori informazioni di maggior dettaglio.

## **COVID-19. Piano di assistenza Marco Valerio; premi studio - Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato; borse di studio - Bilancio dello Stato. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze.**

Nel quadro delle iniziative assistenziali di competenza, nel corso dell'anno, il Servizio Assistenza e Attività Sociali ha avviato le seguenti procedure:

- mantenimento o inserimento nel Piano di assistenza Marco Valerio dei figli di dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie ad andamento cronico (nota nr.559/C-3/F del 14 febbraio 2020);

- conferimento dei premi studio con risorse del Fondo

di Assistenza per il personale della Polizia di Stato (circolare n. 559/C/6/37 del 30 gennaio 2020);

- assegnazione delle borse di studio con risorse a carico del Bilancio dello Stato (circolare n.559/C.3.B.1 del 28 febbraio 2020). Come noto, le disposizioni di legge emanate con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, fino al 15 aprile 2020 (decreto-legge n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 2712020), successivamente prorogato fino al 15 maggio scorso (decreto-legge n. 22/2020).



Alla luce di quanto sopra, valutata l'esigenza di favorire la massima partecipazione di tutti gli interessati, si è ritenuto di prorogare fino al 10 giugno p.v. il termine per la presentazione delle istanze relative alle procedure in argomento. Le Questure, i Reparti e gli Uffici competenti alla ricezione dovranno, pertanto, procedere all'invio delle predette istanze, corredate dalla relativa documentazione, al Servizio Assistenza ed Attività Sociali entro il 18 giugno p.v., ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- [dipps.assistenzaps.figlidipendenti@pecps.interno.it](mailto:dipps.assistenzaps.figlidipendenti@pecps.interno.it) per le istanze di inserimento e mantenimento nel Piano di assistenza Marco Valerio;


- [dipps.assistenzaps@pecps.interno.it](mailto:dipps.assistenzaps@pecps.interno.it) per le istanze di partecipazione al bando di concorso per il conferimento dei premi studio del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e delle borse di studio con risorse a carico del Bilancio dello Stato.

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale della Polizia di Stato interessato, significando che la stessa sarà pubblicata sul portale intranet della Polizia di Stato "Doppia Vela" e sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).

## COVID-19. Indicazioni per l'utilizzo dei sistemi di raffrescamento / riscaldamento dell'aria nei luoghi di lavoro.

La Direzione Centrale Sanità' del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota n.850/A.P1-3868 del 27 maggio 2020 ha comunicato i chiarimenti inerenti i numerosi quesiti riguardanti le misure di prevenzione e protezione contenute nella tabella allegata alla circolare n. 850/API-3255 dell'8 maggio 2020, alcuni dei quali specificamente inerenti le modalità di utilizzo e la periodicità di sanificazione dei sistemi di climatizzazione all'interno dei luoghi di lavoro.

Nella citata tabella viene riportato, quale pronto riferimento sull'argomento, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID-19 n. 5/2020: "Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, redatto dal Gruppo di lavoro ISS su Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor.



Occorre qui precisare che il rapporto in questione ha subito successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali in data 25 maggio 2020. Al fine di fornire ulteriori dettagli e chiarificazioni sull'argomento, è d'obbligo ricordare in premessa che la trasmissione del SARS-CoV -2 avviene prevalentemente attraverso il contatto interumano diretto, mediante inalazione di goccioline (droplet di dimensioni:  $\leq 5 \mu\text{m}$ ), che generalmente si propagano per brevi distanze, generate da tosse, starnuti o, più in generale, dagli atti del parlare e respirare.

Ad oggi, pur essendo in corso molti studi in materia, non ci sono evidenze di trasmissione aerea del virus tramite particelle di dimensioni inferiori, che, al contrario delle droplets, possono rimanere nell'aria per lunghi periodi di tempo e percorrere diversi metri, se trasportate da moti turbolenti.

Condizionatori e climatizzatori in buono stato di manutenzione e dotati di filtri efficienti non sono stati individuati, perciò, sulla base delle attuali evidenze, quale fonte di diffusione del contagio.

Rispetto alle misure igieniche e di sanificazione riguardanti l'aria indoor degli ambienti lavorativi già indicate da questa Direzione nella tabella allegata alla citata circolare n. 850/A.PI-3255, comprendenti la disattivazione della funzione di ricircolo negli impianti di climatizzazione, la prescrizione di non indirizzare il flusso dell'aria direttamente sulle persone (posizionamento verso l'alto di deflettori o alette di ventilazione), la necessità di garantire il ricambio d'aria attraverso la frequente areazione e ventilazione dei locali, si raccomanda ancora di regolare i parametri microclimatici su valori che assicurino il più possibile il benessere fisiologico dell'individuo (generalmente, temperatura tra 24° e 26°C ed umidità relativa di circa il 50%), evitando soprattutto perfrigerazioni determinate da forti sbalzi di temperatura nel passaggio da ambiente interno ad esterno e viceversa.

Ove i carichi termici lo consentano, si consiglia, poi, di tenere in funzione l'impianto in modo continuo, così da mantenere costantemente attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria, possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio oppure con la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento (ad esempio, con accensione due ore prima dell'ingresso degli operatori nei locali e spegnimento due ore dopo la chiusura/non utilizzo).

Per ciò che attiene, in particolare alla pulizia dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento dell'aria, si fa rilevare che il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella versione del 25 maggio u.s., raccomanda di effettuare la pulizia ad impianto fermo ed in base alle indicazioni fornite dal produttore e di programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche e microclimatiche, dell'attività svolta nel locale e del numero di persone presenti, consigliando possibilmente la pulizia ogni quattro settimane.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo negli ambienti di lavoro di ventilatori a soffitto o portatili, a pavimento o da tavolo, che comportano un significativo movimento dell'aria, se ne sconsiglia l'uso nei locali in cui lavorano più operatori. In ogni caso, si fornisce l'indicazione di posizionare i ventilatori ad una certa distanza e di non indirizzare mai il flusso dell'aria direttamente sulle persone.

Si rimanda, per più puntuali dettagli sull'argomento, alla versione del 25 maggio 2020 del citato rapporto ISS, che si allega alla presente ad integrazione dei riferimenti riportati nella tabella della circolare n. 850/A.PI-3255 dell'8 maggio 2020.

## La nuova truffa sulle carte di credito viaggia per telefono

I criminali si fanno dire il numero del messaggio che arriva durante la conversazione; in realtà, è il codice autorizzativo di acquisti fatti a loro insaputa.

Negli ultimi tempi, molti proprietari di **carte di credito** hanno lamentato **addebiti non autorizzati**. Le denunce in crescita per questo fenomeno hanno allarmato la Polizia postale, che è riuscita a individuare un tratto comune in queste vicende: i raggiri operati **per telefono**.

Il fenomeno è noto con il nome di **"vishing"**: una recente tecnica truffaldina che sfrutta un metodo apparentemente banale, la conversazione telefonica, ma che consente ai criminali di ingannare facilmente le vittime, entrando in possesso, con gli **stratagemmi** che ora ti descriveremo, dei numeri identificativi della carta e dei codici di accesso necessari per confermare le operazioni di addebito.



«La vittima di tali frodi – spiega la Polizia postale all'agenzia stampa Adnkronos – viene contattata telefonicamente da **finti operatori bancari** o di società emittenti carte di credito, i quali riferiscono di presunte **"anomalie"** nella gestione della carta di credito o del conto corrente e avvisano la persona che, nel suo stesso interesse, è necessario attivare fantomatiche **procedure di sicurezza**».

Ed ecco la **trappola**: una volta carpita la fiducia dell'utente contattato per telefono (essendosi qualificati come personale dell'istituto che è proprio quello che ha emesso la carta), «i truffatori chiedono alla vittima di **leggere** a voce alta il **"codice di conferma"** che, proprio in quel momento, appare via messaggio sul display del telefono».

A quel punto, le ultime diffidenze cadono, perché il messaggio arriva proprio durante la **conversazione telefonica** e al raggirato in quel momento sembra che provenga proprio dai sistemi automatizzati dell'emittente della carta e che il codice serva a quella verifica che il **falso operatore** gli sta chiedendo. Così la vittima cede facilmente e glielo comunica all'istante, dicendo a voce all'interlocutore tutte le cifre che lo compongono.

In realtà, quel codice pervenuto via sms al proprietario della carta «non è altro che il **codice autorizzativo** di una transazione che in quel momento i truffatori stanno tentando di effettuare via web ai danni dell'ignara vittima», spiega la Polizia postale. In questo modo, con la cooperazione involontaria ma decisiva del cliente, essi ottengono il via libera all'operazione di acquisto, che ovviamente sarà **addebitata al titolare** della carta e sul conto corrente ad essa collegato.

Infatti, è solo questo codice autorizzativo l'unico elemento mancante per completare la transazione e realizzare l'addebito di spesa che i truffatori stanno eseguendo: i cyber-criminali, sottolinea la Polizia postale, erano già «entrati precedentemente in possesso dei **dati della carta di credito** (numero di carta, data di scadenza e Cvv),» e perciò necessitano soltanto «di conoscere tale **codice di sicurezza** per completare una transazione in corso, e sottrarre così il denaro della vittima», che si accorgerà soltanto dopo della frode avvenuta ai propri danni, quando riceverà l'estratto conto.

Spesso, si tratta di **addebiti** di migliaia di euro per l'acquisto di beni e servizi in realtà mai richiesti o fruiti dal titolare della carta e le **transazioni** fatte a sua insaputa sono state rese possibili proprio grazie a questo piccolo ma indispensabile codice che egli ha comunicato ai criminali. Ti avevamo anticipato questo fenomeno nell'articolo **carte di credito: scoperta una nuova frode** in cui ti abbiamo descritto il concreto meccanismo di funzionamento di questa insidiosa **truffa** in tutti i passaggi. In quel caso, l'organizzazione criminale era stata scoperta e sgominata ma il fenomeno è purtroppo proseguito.

Per questo, adesso, la polizia postale, nel rilanciare l'allarme, «sottolinea ancora una volta l'importanza di **non rivelare** mai a nessuno, via telefono come via social o via email, i nostri dati più sensibili, le nostre **password** dispositive, i **Pin** o i nostri codici di accesso comunque denominati».

Inoltre, «è opportuno **diffidare** sempre di fronte a soggetti che richiedono tali dati, presentandosi come operatori di istituzioni pubbliche, importanti aziende o istituti bancari. Utile invece procedere a semplici ed attente **verifiche**, contattando l'ente coinvolto che potrà confermare i nostri sospetti». In caso di dubbi o di bisogno, è sempre bene rivolgersi alla **Polizia Postale** e delle Comunicazioni, attraverso i propri uffici ed i propri canali virtuali ([www.commissariatodipi.it](http://www.commissariatodipi.it)).

## Spostamenti tra Regioni: i pareri degli esperti

### Fase 2: le riflessioni di Walter Ricciardi, Zeno Bisoffi e Loredana Sarmati a confronto sulla riapertura dei confini regionali.

Il 3 giugno riapriranno i confini tra le regioni d'Italia? Domani ci sarà la conferenza tra Governo e Regioni. Per Palazzo Chigi non dovranno esserci distinzioni. Pertanto, le alternative sono due: o il **3 giugno** saranno riaperti i confini di tutte le regioni oppure si rimanderà la riapertura di un'altra settimana. Ma **aprire i confini regionali** in questo momento potrebbe esporre la popolazione a rischio di contagio Covid-19? Secondo il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi «è troppo presto per prendere una decisione. Un'apertura in queste condizioni esporrebbe a rischi. Bisognerebbe riaprire quando si è certi che i dati»

dei **contagi da Covid-19** «siano validi». In un'intervista a 'La Repubblica' l'esperto frena, spiegando che «la **politica** può prendere decisioni se è certa dei dati. La scelta è giusta se si basa su indicatori giusti, ma in questo caso potrebbero non essere solidi». E «se i numeri non sono certi, si finisce per fare scelte che possono non essere corrette». Ma allora perché il monitoraggio basato sui 21 indicatori questa settimana riporta un **rischio basso in tutte le grandi regioni**? «Il sistema di indicatori è stato elaborato a livello centrale, giustamente – risponde il consulente del ministro Roberto Speranza – ma è alimentato da attività di diagnostica e dalle **segnalazioni delle Regioni**, quindi dipende dalle capacità di gestione dei sistemi regionali. Se sono efficaci ed efficienti, allora i dati sono attendibili. Se non lo sono, per una serie varia di ragioni, quei numeri non sono attendibili. E ci sono motivi seri per pensare che in alcune regioni questi dati adesso non lo siano».

Quello che sta succedendo per esempio in Corea del Sud, per Ricciardi è la dimostrazione di come il virus continuerà a circolare finché non sarà eliminato a livello globale. Pertanto, occorrerebbe un'azione mondiale coordinata e anche interventi molto decisi a livello locale.

In Italia, l'osservata speciale è **la regione più colpita dal Covid-19**, la Lombardia con 20mila positivi a domicilio, senza contare gli asintomatici che non sanno di essere contagiati, precisa Ricciardi. Dati che invitano alla massima prudenza. A proposito degli **spostamenti tra Regioni**, di diverso parere è Zeno Bisoffi (professore associato all'università di Verona, direttore del dipartimento Malattie infettive nell'Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar) come emerge da un'intervista rilasciata a 'La Nazione', 'Il Giorno' e 'Il Resto del Carlino'. Per l'esperto, si al via libera agli spostamenti, a patto che si resti inflessibili sulle **norme di prevenzione contro i contagi da Covid-19**.

Zeno Bisoffi precisa che «Il punto non sono tanto gli spostamenti, quanto i comportamenti. Vai in un'altra regione? Osserva le norme e tutto andrà bene. Lo dico anche per l'economia, io credo che ormai si possa **andare serenamente in vacanza**. Chiaramente non sarà lo stesso modo di andare in ferie dell'anno scorso».

«Ho un atteggiamento molto meno rigido rispetto alle indicazioni che ci sono state finora riguardo i **trasferimenti da una regione all'altra** – afferma come riporta una nota stampa dell'agenzia Adnkronos- Del resto, il rischio che corro o faccio correre a un'altra persona, se dalla provincia di Verona mi sposto alla provincia di Trento, che è un'altra regione, sostanzialmente è identico a quello che corro o faccio correre se mi sposto a Vicenza o Padova, che sono all'interno della mia **regione**. Questi confini generalizzati mi hanno sempre destato qualche perplessità. Ora mi pare che andiamo verso il superamento di questo criterio, dopo il 2 giugno dovrebbero cadere i vincoli regionali e credo che questa sia sicuramente una buona cosa».

Per Bisoffi «non è questione di essere fiduciosi o prudenti. Se siamo con amici, tutti **distanti un metro**, seduti ai tavolini di un bar all'aperto, che cosa c'è da temere? Prendiamoci un aperitivo, senza mascherine, in allegria. Anche i voli vanno incoraggiati. Certo io preferirei che ci fossero posti distanziati in aereo, perché sono ambienti chiusi, ci potrebbe essere un **portatore asintomatico**. Ma è anche vero che la carica virale in circolazione è inferiore, abbiamo contagi sporadici, attenuati. Occorre solo abituarsi al **distanziamento** e alle cautele in presenza di altri per impedire che il virus riprenda la trasmissione».

E ancora «riprendiamo i viaggi, evitando mezzi affollati. Se tutti osservano le **norme igieniche** siamo a posto – è convinto l'infettivologo – Andiamo incontro alla bella stagione, approfittiamone. Prima dicevo dei tavolini all'aperto, i clienti devono stare tranquilli. Dentro ai locali sono favorevole alla **distanza di un metro**. Stiamo arrivando al giusto compromesso». Una via di mezzo tra le due soluzioni offerte da Ricciardi e Bisoffi, è quella di Loredana Sarmati (docente all'università di Roma Tor Vergata e presidente per il Lazio della Società italiana malattie infettive) che in un'intervista a 'La Nazione', 'Il Giorno' e 'Il Resto del Carlino' si dice contraria agli spostamenti da una regione all'altra, anche se con qualche concessione.

«Non dico di tenere a freno tutte le regioni, ma di aprire o tenere chiuso in contesti precisi. Sostanzialmente, penso che occorran **limitazioni in Lombardia e Piemonte**. La mia sensazione è che il virus non sia cambiato. Abbiamo superato un picco, vediamo pochissimi casi, ma andiamoci piano a dire che il virus si è attenuato, ho i miei dubbi».

L'esperta ricorda che «ci sono regioni che viaggiano sotto i 50 casi al giorno, altre che vanno ben oltre 100 casi: dal punto di vista delle **conseguenze** fa una certa differenza. Sono del parere che si debba aspettare, occorre **limitare gli spostamenti** nei riguardi di determinate regioni in maniera mirata, guardando bene all'andamento dell'epidemia». Secondo Sarmati, «l'aumento della temperatura di questi giorni gioca a nostro favore. Questo, come tutti gli altri **virus respiratori**, ha bisogno del freddo, ha bisogno di varie condizioni concomitanti, ma che piega prenderà? Penso però che possiamo stare tranquilli. Ad esempio i bambini dovrebbero poter tornare a scuola, in classi meno affollate, vanno riconquistati spazi di normalità anche per loro». E' certamente necessario per l'**infettivologia** un ritorno alla normalità, cercando però «di essere rispettosi. Dobbiamo ancora stare attenti, per un tempo che non sarà infinito. Salire sui mezzi meno affollati, con indosso le mascherine. Anche la **ripresa dei voli aerei** ritengo vada incoraggiata, i passeggeri sono responsabilizzati, si sottopongono al termoscanner. Ci sono i portatori inconsapevoli del virus, ma la vita va ripresa altrimenti rischiamo grosso. Mio marito, che è dentista, dice che se andiamo avanti così non sarà il **Covid** a ucciderci, ma rischiamo poi di morire di fame».

Source: La legge per tutti



## Decorrenza trasferimenti ruolo Agenti ed Assistenti

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota 555/RS/01132/0665 del 25 maggio 2020 ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei sindacati più rappresentativi che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha pubblicato sul portale DOPPIA VELA il calendario con il quale viene indicata la data di presentazione presso le varie sedi del personale del ruolo Assistenti e Agenti interessato alla movimentazione di aprile 2020.



E' stato rappresentato, inoltre, che a seguito della pubblicazione, in data 22 maggio u.sc., della graduatoria del concorso per titoli, a 2.214 posti, per Vice Sovrintendenti - indetto con decreto del Capo della Polizia del 27/12/2018 - si è provveduto ad anticipare di qualche giorno, rispetto alle date già note, la presentazione in servizio al fine di garantire ai neo promossi di poter esercitare, a pieno titolo, la propria scelta in ordine alle sedi proposte.

E' stato, infine, evidenziato che, in relazione ad un eventuale futuro trasferimento, l'anzianità di sede/reparto sarà convenzionalmente individuata, per tutti i dipendenti interessati da questi movimenti, nel 29 aprile 2020.

## Indennità premiale Polizia postale anno 2018 e indennità autostradale 2018.

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota nr. 555/RS/01/20/13/0692 del 29 maggio 2020, ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha provveduto, sulla base delle risorse finanziarie a disposizione, ad autorizzare il pagamento al personale interessato dell'indennità autostradale riferito al periodo agosto dicembre 2018 e dell' indennità premiale polizia postale riferito ali 'anno 2018.



La liquidazione delle suddette competenze avverrà con il cedolino stipendiale della mensilità di giugno 2020.



### L'Angolo dell'Esperto 32ª Parte

#### PILLOLE PREVIDENZIALI

- Corresponsione assegno nucleo familiare -  
- "Note in pillole relative al Decreto Rilancio di ultima pubblicazione  
riguardanti la "disabilità e la non autosufficienza"-  
-alcuni "concetti-



La legge n.153 del 13 maggio 1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

L'Inps con circolare n.60 del 21 maggio 2020 (pubblicata su sito Istituto Previdenziale) evidenzia che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat tra il 2018 e il 2019 è stata pari allo 0,5%.

E comunica che sono stati di conseguenza rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021 (in tabella componenti nucleo familiare e indennità relativa).

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali... della prestazione.

Le note richiamate in oggetto, contenute nel Decreto "Ri-lancio" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 e di interesse anche della nostra Categoria, risiedono nei seguenti articoli:

- **art.9** -"proroga piani terapeutici" -Previsto che i piani in scadenza, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (31/3/2020), che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso ed altri dispositivi protesici, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.

- **art.72**-"congedi parentali per i dipendenti" -Al c.5 si stabilisce che il limite di età di 12 anni. per usufruire dei congedi parentali (max. 15 giorni. con retribuzione al 50%), non si applica ai figli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o ricoverati in centri diurni a carattere assistenziale, con disabilità grave accertata (art.4 c.1 L.104/1992).

- **art.73** -"modifiche all'art.24 in materia di permessi retribuiti, Legge104" - Si stabilisce che i 12 giorni di permesso supplementare retribuito coperto da contribuzione figurativa sono estesi anche ai mesi di maggio e giugno.

Conseguentemente tutti i soggetti aventi diritto ai permessi di cui alla Legge 104/1992 richiamata, hanno diritto ad ulteriori 12 giorni complessivamente nell'arco dei suddetti mesi (3+3+12).

I 12 giorni di permessi supplementari possono essere fruiti consecutivamente anche nel corso di un solo mese.

Come per i permessi ordinari anch'essi possono essere fruiti frazionandoli in ore.

Si confermano le disposizioni che prevedevano la possibilità di cumulare i permessi per coloro che assistono più persone disabili.

Si tratta certamente di misure positive di attenzione alle persone più fragili, ma si ritiene che i 12 giorni di permessi supplementari della Legge104/1992 siano insufficienti per dare il giusto sollievo ai nuclei familiari con persone disabili; ciò anche in virtù della chiusura delle attività educative e della ripresa a macchia di leopardo delle attività delle strutture semi-residenziali.

L'aumento delle risorse di fondi per la disabilità e per la non autosufficienza è una prima positiva, ma non esaustiva risposta al tema, ma crediamo che ormai non sia più eludibile rimettere mano in modo organico agli interventi per la non autosufficienza con l'approvazione di una Legge nazionale, come da anni richiesto dalla Confederazione UILP (Uil - Pensionati).

Su questo "stralcio", elaborato dal Sindacato Pensionati, c'è da augurarsi una rapida ed esaustiva "ricognizione attuativa" da parte dell'Amministrazione della P.S.

Sin da subito, comunque, sia il Patronato che il Centro assistenza fiscale UIL, sono a disposizione degli iscritti USIP per l'eventuale più a praticarsi nel merito.